



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO

REGOLAMENTO DI ATENEО PER L'AFFIDAMENTO A STUDENTI DI FORME DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 D. LGS. 68/2012

Art. 1 - Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e di svolgimento delle forme di collaborazione da conferire agli studenti ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012. Possono essere destinatari delle forme di collaborazione di cui al precedente comma 1 gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi del Sannio.

Le attività di collaborazione che possono essere svolte dagli studenti sono le seguenti:

- a) attività di supporto al funzionamento di biblioteche, aule studio e didattiche;
- b) attività di supporto al Servizio di Orientamento;
- c) attività di supporto ai servizi *front-office* di assistenza agli studenti;
- d) attività di supporto alle attività di tutorato informativo e on line agli studenti;
- e) attività di supporto al funzionamento di laboratori, aule informatiche e laboratori linguistici;
- f) attività di supporto agli Uffici dell'Amministrazione Centrale da svolgersi prioritariamente in relazione ai processi e ai procedimenti finalizzati al sostegno e al potenziamento dei servizi a favore degli studenti.

Gli studenti possono svolgere, inoltre, attività di assistenza e supporto nell'ambito dei servizi attivati dall'Università degli Studi del Sannio per garantire e facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con disabilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 104/1992 e dall'art. 2, comma 5, lett. b), del Decreto Legislativo n. 68/2012.

L'attività di cui al precedente comma si intende svolta presso il Dipartimento al quale risulta iscritto lo studente con disabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, definisce, insieme alla copertura finanziaria di cui al successivo art. 2, una eventuale maggiorazione a favore degli studenti che svolgono le attività individuate ai sensi del precedente comma 4.

È escluso l'affidamento di compiti che implicino attività di docenza, svolgimento di esami, assunzione di responsabilità amministrativa, nonché attività che comportino l'esposizione a rischi.

La durata della collaborazione è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione per un impegno orario che non può superare in ogni caso le 200 ore per ciascuno studente.

Le collaborazioni non configurano in alcun modo rapporto di lavoro subordinato con l'Università degli Studi del Sannio e non danno luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.

Art. 2 - Copertura finanziaria

Il Consiglio di Amministrazione, ogni anno, delibera l'ammontare del fondo destinato alle attività di cui all'art. 1, l'importo del corrispettivo orario della prestazione e il monte ore di ciascuna collaborazione.

Il numero complessivo delle collaborazioni da attivare è individuato in ragione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 1.

Con la delibera di cui al precedente comma 1, il Consiglio di Amministrazione indica, altresì, il numero di collaborazioni da riservare agli studenti disabili e l'eventuale maggiorazione di cui all'art. 1, comma 5.

Art. 3 - Ripartizione delle collaborazioni

Il Consiglio di Amministrazione ripartisce il numero complessivo delle collaborazioni disponibili tra le strutture dell'Ateneo tenuto conto delle esigenze specifiche rilevate, individuando, altresì, il numero di collaborazioni a supporto degli studenti con disabilità ovvero delegando la individuazione del numero di collaborazioni da ultimo indicate al competente Dirigente.

L'assegnazione alla struttura in cui dovrà essere svolta l'attività di collaborazione è disposta dal competente Dirigente.

Art. 4 - Bando di selezione

Il bando di selezione è pubblicato esclusivamente sul sito web di Ateneo e prevede:

- a) il numero totale delle collaborazioni disponibili, precisando il numero di quelle destinate all'assistenza degli studenti con disabilità;
- b) il numero di collaborazioni da riservare agli studenti disabili;
- c) l'eventuale maggiorazione di cui all'art. 1, comma 6;
- d) i requisiti di ammissione;
- e) i criteri di selezione;
- f) termine e modalità di presentazione della domanda.



Resta ferma la possibilità di assegnare le collaborazioni di cui al precedente articolo 1, comma 4, con separato bando e secondo criteri e modalità di selezione previsti dal bando medesimo.

Art. 5 - Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti all'Ateneo almeno al secondo anno, in corso e non oltre il 1° anno fuori corso, a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo unico che, nel corso della carriera, non si siano trovati nella condizione di fuori corso o ripetenti per più di una volta, considerate anche le precedenti iscrizioni a Corsi diversi dall'attuale, e che abbiano superato, alla data fissata nel bando non meno dei 2/5 dei crediti previsti dal piano di studio prescelto, con riferimento all'anno accademico precedente a quello nel quale è indetta la selezione.

Non possono partecipare alla selezione studenti che abbiano già fruito, in tutto o in parte, di una collaborazione part-time.

Non possono partecipare alla selezione i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.

Sono eleggibili nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano in corso con l'Università contratti per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente articolo 1.

Art. 6 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

L'Ufficio competente procede alla formulazione di un'unica graduatoria.

Il punteggio sarà calcolato sulla base dei seguenti criteri:

Punteggio complessivo (P_{tot}) = $P1 + P2$

Il punteggio complessivo sarà determinato sommando i due punteggi, P1 e P2, che hanno peso uguale (50%)

$P1 = (CFU_{acquisiti}/CFU_{da\ acquisire}) \times 50$

$P2 = (w/N_w) \times 50$

In cui:

N_w = numero di pesi = 13

w è un peso, che varia da 1 a 13, da attribuire alla media conseguita:

w	media	P2
1	18	4
2	19	8
3	20	12
4	21	15
5	22	19
6	23	23
7	24	27
8	25	31
9	26	35
10	27	38
11	28	42
12	29	46
13	30	50

La graduatoria sarà definita in ordine decrescente di merito.

Nei casi di parità di merito:

- le collaborazioni, ai sensi del D.P.C.M. del 09/04/2001, saranno affidate, in via prioritaria, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalla Regione per l'a.a. di riferimento del bando;
- si terrà conto della media ponderata dei voti riportati dagli studenti negli esami di profitto;
- a parità di posizione in graduatoria, prevalgono le condizioni di reddito meno agiate sulla base dell'ISEE;

Qualora lo stato di pari merito persista, si procederà a ulteriore ordinamento in base alla minore età anagrafica.

È fatta salva la possibilità, in sede di predisposizione del bando, di integrare ovvero modificare i criteri di cui al presente articolo.



Le graduatorie sono approvate dal Rettore con proprio Decreto.

Avverso errori od omissioni nella graduatoria è possibile presentare ricorso entro i termini previsti dal bando. I ricorsi sono esaminati da apposita Commissione nominata dal Rettore.

Resta salva la facoltà di proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art.7 - Svolgimento della collaborazione

Gli studenti collocati utilmente in graduatoria sono chiamati ad iniziare l'attività di collaborazione, purché regolarmente iscritti all'atto della chiamata, previa sottoscrizione di apposito contratto da redigere secondo lo schema allegato al presente Regolamento (**Allegato n. 1**).

Il Contratto di cui al precedente comma è sottoscritto dal Rettore e dallo studente. Il Rettore, con proprio provvedimento, potrà delegare il Responsabile della competente Unità Organizzativa e/o il competente Dirigente in ordine alla sottoscrizione del contratto.

Nell'ipotesi in cui il Rettore abbia conferito delega ai sensi del comma precedente, il contratto sarà predisposto secondo il modello di cui **all'Allegato n. 2**.

Gli studenti collocati utilmente in graduatoria che conseguono la laurea di primo livello hanno facoltà di svolgere o concludere la collaborazione anche dopo il conseguimento della laurea di primo livello solo se iscritti ad una laurea magistrale presso l'Ateneo.

Il contratto di cui al precedente comma 1 deve riportare, tra l'altro:

- a) l'indicazione della struttura presso la quale deve essere prestata la collaborazione nonché la tipologia della collaborazione;
- b) il numero di ore di attività che lo studente deve svolgere;
- c) il corrispettivo e le modalità di erogazione;
- d) la clausola espressa di risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi di cui al successivo art. 9, o per inosservanza, per quanto compatibile, del "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" di cui al D.P.R. 16-4-2013 n. 62, e/o del Codice di comportamento dell'Università degli Studi del Sannio;
- e) la previsione che il contratto si intende risolto a seguito di qualsiasi evento che determini la decadenza dalla qualifica di studente dell'Università degli Studi del Sannio.

Art.8 - Svolgimento della collaborazione a favore degli studenti con disabilità

Allo studente che, in fase di presentazione della domanda di partecipazione, si renderà disponibile a svolgere attività di assistenza e supporto a studenti disabili è dovuta l'eventuale maggiorazione di cui al precedente articolo 1, comma 6.

Nell'ipotesi in cui nessuno degli studenti partecipanti si renderà disponibile a svolgere l'attività di cui al precedente comma ovvero nell'ipotesi in cui il numero degli studenti disponibili a svolgere attività di assistenza e supporto a favore degli studenti disabili sia inferiore alle necessità rilevate, l'Ufficio competente individuerà gli studenti chiamati a svolgere tale attività mediante sorteggio.

Il sorteggio di cui al precedente comma avverrà a cura dell'Ufficio competente. Possono partecipare alle operazioni di sorteggio i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.

Ricorrendo particolare urgenza in relazione a specifiche esigenze di assistenza a favore degli studenti con disabilità, si potrà prescindere dal sorteggio di cui al precedente comma 2. In questo caso, gli studenti utilmente collocati in graduatoria saranno chiamati a svolgere attività di assistenza e supporto per gli studenti con disabilità tenuto conto delle necessità di assistenza rilevate e conformemente all'ordine della graduatoria.

Il rifiuto a svolgere attività di assistenza e supporto a favore degli studenti con disabilità comporta la rinuncia a svolgere l'attività di collaborazione.

Art. 9 - Obblighi del responsabile della struttura assegnataria della collaborazione

Il Responsabile della struttura assegnataria della collaborazione deve comunicare allo studente, con almeno una settimana di anticipo, la data di inizio della collaborazione e concordare con lo studente le modalità di svolgimento, nonché assicurare allo studente le migliori condizioni, anche sotto il profilo della sicurezza, per lo svolgimento della stessa.

Il Responsabile della struttura, al termine della collaborazione, deve trasmettere, all'Ufficio competente, l'attestazione di regolare svolgimento della collaborazione indicando il numero delle ore prestate ed il periodo di svolgimento.



L'attestazione di cui al precedente comma deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente Regolamento (**Allegato n. 3**).

Art. 10 - Obblighi del collaboratore e risoluzione del contratto

Lo studente esibirà al Responsabile della struttura di assegnazione, che ne conserverà copia, un valido documento di riconoscimento.

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto della collaborazione secondo quanto previsto dal contratto con diligenza e puntualità ed osservando le disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale presta la propria attività.

L'Università può risolvere il contratto corrispondendo il compenso relativo all'attività eventualmente già prestata per i sottoelencati motivi:

- a. reiterata mancata presentazione dello studente alla struttura di assegnazione, nel giorno concordato con il responsabile di struttura per l'avvio dell'attività, senza motivazione scritta e documentata;
- b. ripetute assenze non giustificate o non documentate;
- c. gravi mancanze e/o negligenze nello svolgimento della collaborazione;
- d. inosservanza, per quanto compatibile, del "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" di cui al D.P.R. 16-4-2013 n. 62, e/o del Codice di comportamento dell'Università degli Studi del Sannio.

Art. 11 - Modalità e tempi di corresponsione del corrispettivo

Il corrispettivo è liquidato in unica soluzione al termine della prestazione di collaborazione entro 60 giorni dalla consegna all'Ufficio competente dell'attestato di regolare svolgimento dell'attività.

Il corrispettivo erogato assolve alla funzione di sostegno economico ai fini della prosecuzione del percorso di studi, ed è esente da imposte entro il limite di 3.500,00 euro annui.

Art. 12 - Norme transitorie e finali

In via di disposizione transitoria, gli studenti collocati utilmente in graduatoria in esito al bando di selezione per l'affidamento di incarichi di collaborazione a tempo parziale, emanato con Decreto Rettorale del 20.12.2019, n. 1271, che abbiano conseguito la laurea di primo livello e che si siano iscritti ad una laurea magistrale presso l'Università degli Studi del Sannio hanno la facoltà di svolgere la collaborazione a tempo parziale, ove non ancora iniziata, ovvero concludere la medesima collaborazione ove già affidata e successivamente cessata per la causale prevista al presente comma.

Gli studenti che, sulla base del contratto perfezionato per effetto della procedura di cui al precedente comma, abbiano iniziato l'attività di collaborazione a tempo parziale e che abbiano dovuto cessarla in ragione del conseguimento della laurea di primo livello, hanno la facoltà di riprendere l'attività presso la struttura di assegnazione ovvero presso altra struttura conformemente a quanto previsto nel contratto. In questo caso, le ore già svolte si computano con quelle precedentemente rese fino al limite massimo previsto dal bando di selezione emanato con Decreto Rettorale del 20.12.2019 n. 1271.

La facoltà di cui al precedente comma 2 si intende concessa anche a favore degli studenti il cui contratto sia stato risolto con formale provvedimento emanato in forza delle condizioni stabilite al precedente comma 1.

Gli incarichi di cui ai precedenti commi possono essere affidati anche in deroga al numero massimo delle forme di collaborazione a tempo parziale individuate dal bando di selezione emanato con Decreto Rettorale del 20.12.2019 n. 1271.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce il "Regolamento per la disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti", emanato con Decreto Rettorale del 7 ottobre 1998, n. 390.



**CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PART TIME AI SENSI
DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2012 N. 68**

TRA

l'**Università degli Studi del Sannio**, con sede in Benevento, in Piazza Guerrazzi n. 1, (C.F. 01114010620) rappresentata, ai fini del presente atto, dal prof/prof.ssa «**NOME_E_COGNOME**», nato/a «**LUOGO_DI_NASCITA**» il «**DATA_DI_NASCITA**», nella qualità di Rettore *pro-tempore* di essa Università, ove domicilia per la carica,

E

il/la sig./ra «**NOME_E_COGNOME**», nato/a il «**DATA_DI_NASCITA**» a «**LUOGO_DI_NASCITA**» e residente a «**VIA/VIALE/PIAZZA_NUMERO_CIVICO_CITTÀ**» «**NUMERO_DI_CELLULARE**» «**INDIRIZZO_DI_POSTA_ELETTRONICA**», «**INDIRIZZO_DI_POSTA_ELETTRONICA_CERTIFICATA**» «**CODICE_FISCALE**», iscritto/a per l'Anno Accademico «**ANNO-ACCADEMICO_A_NUMERO**» al «**I_II_III**» anno in corso ovvero al «**I**» anno fuori corso del Corso di «**LAUREA ovvero LAUREA_MAGISTRALE**» in «**DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA**» presso il «**DENOMINAZIONE_DIPARTIMENTO**» «**MATRICOLA**»

PREMESSO

- che con D.R. n.del è stato indetto per l'anno accademicoun bando di selezione per studenti cui conferire forme di collaborazione retribuite ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012 [Part-time studenti].
- che, con D.R. n.delè stata approvata la relativa graduatoria,
- che il/la sig./ra «**NOME_E_COGNOME**» nato/a il «**DATA_DI_NASCITA**», si è utilmente collocato/a nella predetta graduatoria al n. «**GRADUATORIA**»

SI CONFERISCE

al/la sig./ra «**NOME_E_COGNOME**» l'incarico di collaborare in una o più delle attività di seguito indicate:

- a. attività di supporto al funzionamento di biblioteche, aule studio e didattiche;
- b. attività di supporto al Servizio di Orientamento;
- c. attività di supporto ai servizi front-office di assistenza agli studenti;
- d. attività di supporto alle attività di tutorato informativo e on line agli studenti;
- e. attività di supporto al funzionamento di laboratori, aule informatiche e laboratori linguistici;
- f. attività di supporto agli Uffici dell'Amministrazione Centrale da svolgersi prioritariamente in relazione ai processi e ai procedimenti finalizzati al sostegno e al potenziamento dei servizi a favore degli studenti.;
- g. attività di assistenza e supporto nell'ambito dei servizi attivati dall'Università degli Studi del Sannio per garantire e facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con disabilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 104/1992 e dall'art. 2, comma 5, lett. b), del Decreto Legislativo n. 68/2012.

presso la seguente struttura dell'Ateneo:

«STRUTTURA»

La presente collaborazione non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

L'attività di collaborazione dovrà essere svolta durante l'orario di servizio osservato dal personale afferente alla citata struttura, secondo le indicazioni del responsabile della medesima.

La predetta attività di collaborazione dovrà svolgersi entro e non oltre il

Il corrispettivo riconosciuto per l'attività di collaborazione sarà pari a € per ogni ora per un numero massimo di 150 e sarà corrisposto con la seguente modalità (*indicare una delle seguenti opzioni*):

- a) accreditato su conto corrente intestato o cointestato, il cui IBAN è il seguente (*Tale modalità è obbligatoria per importi maggiori a 1.000,00 €*):

Paese	Check	CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO

- b) per cassa presso gli sportelli dell'Istituto Cassiere dell'Università degli Studi del Sannio.

Il corrispettivo è esente da imposte sui redditi entro il limite di 3.500,00 € annui e sarà liquidato al termine della collaborazione sulla base delle ore effettivamente prestate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO

Il compenso, in caso di risoluzione anticipata del contratto, sarà ridotto in misura proporzionale alle ore effettivamente svolte.

L'Ateneo, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012 per l'anno accademico, provvederà alla copertura assicurativa degli infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività di collaborazione.

Come previsto all'art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012, lo studente non può svolgere attività inerenti la docenza, lo svolgimento degli esami, nonché compiti che prevedono l'assunzione di responsabilità amministrative.

Il/la sig. «**COGNOME_E_NOME**» si impegna ad osservare nel corso dello svolgimento della collaborazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" di cui al D.P.R. 16-4-2013 n. 62, nonché il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi del Sannio.

I predetti documenti potranno essere visionati e/o scaricati dal sito <https://www.unisannio.it>, oppure lo studente potrà richiederne copia mediante messaggio di posta elettronica da inviare al seguente indirizzo: ufficio.personale@unisannio.it.

Le parti, inoltre, convengono e stipulano la seguente **clausola risolutiva espressa** ai sensi dell'art 1456 Codice Civile.

Il presente contratto deve intendersi risolto di diritto nei seguenti casi:

- a. reiterata mancata presentazione dello studente alla struttura di assegnazione, nel giorno concordato con il responsabile di struttura per l'avvio dell'attività, senza motivazione scritta e documentata;
- b. ripetute assenze non giustificate o non documentate;
- c. gravi mancanze e/o negligenze nello svolgimento della collaborazione;
- d. gravi violazioni degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" di cui al D.P.R. 16-4-2013 n. 62, nonché dal Codice di Comportamento dell'Università degli Studi del Sannio.

In ogni caso, il presente contratto si intende risolto a seguito di qualsiasi evento che determini la decadenza dalla qualifica di studente dell'Università degli Studi del Sannio

Il/la sig. «**NOME_E_COGNOME**» sottoscrive il presente atto per accettazione di quanto in esso riportato.

Il presente contratto è redatto in duplice copia, una per l'Amministrazione e l'altra per il firmatario.

Benevento,/./....

LO STUDENTE
«NOME E COGNOME»

IL RETTORE
«NOME E COGNOME»



**CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PART TIME AI SENSI DELL'ART. 11 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2012 N. 68**

PREMESSO

- che con D.R. n.del è stato indetto per l'anno accademicoun bando di selezione per studenti cui conferire forme di collaborazione retribuite ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012 [Part-time studenti].
- che, con D.R. n.delè stata approvata la relativa graduatoria,
- che il/la sig./ra «**NOME_E_COGNOME**» nato/a il «**DATA_DI_NASCITA**», si è utilmente collocato/a nella predetta graduatoria al n. «**GRADUATORIA**»

SI CONFERISCE

al/la sig./ra «**NOME_E_COGNOME**» l'incarico di collaborare in una o più delle attività di seguito indicate:

- a. attività di supporto al funzionamento di biblioteche, aule studio e didattiche;
- b. attività di supporto al Servizio di Orientamento;
- c. attività di supporto ai servizi front-office di assistenza agli studenti;
- d. attività di supporto alle attività di tutorato informativo e on line agli studenti;
- e. attività di supporto al funzionamento di laboratori, aule informatiche e laboratori linguistici;
- f. attività di supporto agli Uffici dell'Amministrazione Centrale da svolgersi prioritariamente in relazione ai processi e ai procedimenti finalizzati al sostegno e al potenziamento dei servizi a favore degli studenti.;
- g. attività di assistenza e supporto nell'ambito dei servizi attivati dall'Università degli Studi del Sannio per garantire e facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con disabilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 104/1992 e dall'art. 2, comma 5, lett. b), del Decreto Legislativo n. 68/2012.

presso la seguente struttura dell'Ateneo:

«STRUTTURA»

La presente collaborazione non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

L'attività di collaborazione dovrà essere svolta durante l'orario di servizio osservato dal personale afferente alla citata struttura, secondo le indicazioni del responsabile della medesima.

La predetta attività di collaborazione dovrà svolgersi entro e non oltre il

Il corrispettivo riconosciuto per l'attività di collaborazione sarà pari a € per ogni ora per un numero massimo di 150 e sarà corrisposto con la seguente modalità (*indicare una delle seguenti opzioni*):

- a) accreditato su conto corrente intestato o cointestato, il cui IBAN è il seguente (*Tale modalità è obbligatoria per importi maggiori a 1.000,00 €*):

Paese	Check	CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO

- b) per cassa presso gli sportelli dell'Istituto Cassiere dell'Università degli Studi del Sannio.

Il corrispettivo è esente da imposte sui redditi entro il limite di 3.500,00 € annui e sarà liquidato al termine della collaborazione sulla base delle ore effettivamente prestate.

Il compenso, in caso di risoluzione anticipata del contratto, sarà ridotto in misura proporzionale alle ore effettivamente svolte.

L'Ateneo, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012 per l'anno accademico, provvederà alla copertura assicurativa degli infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività di collaborazione.

Come previsto all'art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012, lo studente non può svolgere attività inerenti la docenza, lo svolgimento degli esami, nonché compiti che prevedono l'assunzione di responsabilità amministrative.

Il/la sig. «**COGNOME_E_NOME**» si impegna ad osservare nel corso dello svolgimento della collaborazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" di cui al D.P.R. 16-4-2013 n. 62, nonché il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi del Sannio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO

I predetti documenti potranno essere visionati e/o scaricati dal sito <https://www.unisannio.it>, oppure lo studente potrà richiederne copia mediante messaggio di posta elettronica da inviare al seguente indirizzo: ufficio.personale@unisannio.it.

Le parti, inoltre, convengono e stipulano la seguente **clausola risolutiva espressa** ai sensi dell'art 1456 Codice Civile.

Il presente contratto deve intendersi risolto di diritto nei seguenti casi:

- e. reiterata mancata presentazione dello studente alla struttura di assegnazione, nel giorno concordato con il responsabile di struttura per l'avvio dell'attività, senza motivazione scritta e documentata;
- f. ripetute assenze non giustificate o non documentate;
- g. gravi mancanze e/o negligenze nello svolgimento della collaborazione;
- h. gravi violazioni degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" di cui al D.P.R. 16-4-2013 n. 62, nonché dal Codice di Comportamento dell'Università degli Studi del Sannio.

In ogni caso, il presente contratto si intende risolto a seguito di qualsiasi evento che determini la decadenza dalla qualifica di studente dell'Università degli Studi del Sannio

Il/la sig. **«NOME E COGNOME»** sottoscrive il presente atto per accettazione di quanto in esso riportato.

Il presente contratto è redatto in duplice copia, una per l'Amministrazione e l'altra per il firmatario.

Benevento,/....

LO STUDENTE
«NOME E COGNOME»

**«IL DIRIGENTE_IL
RESPONSABILE DELL'U.O.»**
«NOME E COGNOME»



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO

Allegato n. 3

**INCARICO DI COLLABORAZIONE PART TIME AI SENSI DELL' ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO
29 MARZO 2012 N. 68**

ATTESTAZIONE DI REGOLARE SVOLGIMENTO

All'Unità Organizzativa "Diritto allo Studio"

Si attesta, ai fini della liquidazione delle relative spettanze, che il/la sig./ra **«NOME_E_COGNOME»** nato/a il **«DATA_DI_NASCITA»** studente iscritto per l'anno accademicoal Dipartimento di con matricola **«Matricola»** ha regolarmente svolto l'attività di collaborazione part time presso questa Struttura per un totale di _____ ore, secondo il prospetto allegato.

Benevento,

**Il Responsabile
«STRUTTURA»**

